

Led on Line
Spazio Tesi

Roberto Rinaldi

LE SCOPERTE-INVENZIONI

DOTTRINA
GIURISPRUDENZA
LEGISLAZIONE



LED

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto



ISBN 88-7916-241-1

Published in *Led on Line* - Electronic Archive by

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

<http://www.ledonline.it> - <http://www.lededizioni.it>

<http://www.ledonline.it/spaziotesi/rinaldiscoperteinvenzioni.html>

Aprile 2004

Il copyright dei testi pubblicati in *Led on Line* appartiene ai singoli autori. I lettori devono osservare per i testi di questo archivio elettronico gli stessi criteri di correttezza che vanno osservati per qualsiasi testo pubblicato. I testi possono essere letti on line, scaricati e utilizzati per uso personale. Ogni citazione deve menzionare l'autore e la fonte. I testi non possono essere pubblicati a fini commerciali (né in forma elettronica né a stampa), editati o altrimenti modificati, senza l'autorizzazione dell'Autore.

ledonline@lededizioni.it

robertorinaldi@email.it

Titolo originale:

Roberto Rinaldi, *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*

Tesi di Laurea in Diritto industriale

Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - Facoltà di Economia

Anno Accademico 2001/2002

Relatore Prof. Francesco Giorgianni

Discussa in data 17/03/2003

Stampa: Copy Card Center

INDICE

1. PREMESSA	9
1.1. Caratteri generali del sistema brevettuale (p. 9) – 1.2. Tecnologia e scienza nel XIX e XX secolo ... (p. 13) – 1.3. ... e conseguente evoluzione del sistema brevettuale (p. 14).	
2. LE SCOPERTE-INVENZIONI	15
3. LE SCOPERTE	17
3.1. Nozione e distinzione dall'invenzione (p. 17) – 3.2. Un concetto di scoperta più ampio (p. 19).	
4. EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLE SCOPERTE-INVENZIONI	21
4.1. Origini legislative (p. 21) – 4.2. La Legge francese del 1844 (p. 22) – 4.2.1. Analisi del dibattito alla Camera Francese (p. 24) – 4.3. La Legge italiana del 1859 (p. 28).	
5. TESI CONTRARIE ALLA BREVETTABILITÀ	33
5.1. La teoria di Kohler (p. 33) – 5.1.1. La Giurisprudenza tedesca smentisce Kohler: due sentenze tutelano le scoperte-invenzioni (p. 35) – 5.1.2. La teoria di Kohler di fronte alla legislazione francese (p. 37) – 5.1.3. L'incompatibilità della teoria con la legge italiana (p. 38) – 5.2. La situazione in Gran Bretagna e Stati Uniti (p. 40) – 5.3. Lo spoglio del dominio pubblico (p. 41) – 5.3.1. Il caso giudiziario della «pergamyna» (p. 46).	
6. IL PRESENTE	53
6.1. L'art. 2585 del C.C. e l'art. 12 l.i. del 1939 (p. 53) – 6.2. Dottrina e Giurisprudenza (p. 57) – 6.2.1. Le scoperte-invenzioni: categoria a sé o formula di ordine generale? (p. 57) – 6.2.2. Corte di	

Cassazione del Regno 14 Aprile 1939 n. 1203 (p. 61) – 6.2.3. Corte di Cassazione 25 Giugno 1951 n. 1696 (p. 63) – 6.2.4. Effetti «inerenti» e Decisione 11 Dicembre 1989 dell'Ufficio Europeo Brevetti (p. 64) – 6.2.5. Prime evoluzioni del concetto di materialità dell'invenzione: Corte di Cassazione 27 Giugno 1956 n. 2345 (p. 67) – 6.2.6. Metodi di analisi, sistemi di controllo e processi di conoscenza: Commissione dei Ricorsi 30 Aprile 1958 e Commissione dei Ricorsi 16 Gennaio 1970 (p. 70) – 6.2.7. La giurisprudenza vacilla tra sentenze favorevoli e contrarie: Corte di Cassazione 13 Aprile 1959 n. 1084 e Commissione dei Ricorsi 7 Aprile 1975 (p. 72).

7. LA RIFORMA LEGISLATIVA DEL 1979	77
7.1. Il D.P.R. n. 338/1979 (p. 77) – 7.2. Il giudizio di novità e originalità nelle scoperte-invenzioni (p. 80) – 7.2.1. Il caso giudiziario del «DDT»: Tribunale di Milano 15 Luglio 1948 (p. 87) – 7.3. Il caso giudiziario Elni-Sidermes (p. 89) – 7.3.1. Tribunale di Milano 13 Giugno 1983 e Corte di Appello di Milano 7 Luglio 1984 (p. 90) – 7.3.2. Industrialità e materialità nelle scoperte-invenzioni (p. 94) – 7.3.3. La giurisprudenza prende definitivamente posizione sulle scoperte-invenzioni: Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083 (p. 105) – 7.4. La protezione delle biotecnologie attraverso la fattispecie delle scoperte-invenzioni (p. 116)	
CONCLUSIONI	123
BIBLIOGRAFIA	125
GIURISPRUDENZA	131

A Mamma e Papà
A Tiziana, Grazia e Valeria

1.

PREMESSA

1.1. CARATTERI GENERALI DEL SISTEMA BREVETTUALE

Il limite della scienza è inevitabile non potendosi prefigurare che raggiunga mai «l'ultima definitiva e definitiva spiegazione che non può essere ulteriormente spiegata» (Popper).

Questa affermazione è alla base del continuo progresso scientifico e i limiti della conoscenza che sono stati posti ieri, oggi sono stati superati. La conoscenza ha un valore in sé ed è naturale che ogni cosa di valore debba essere tutelata. Le Legislazioni moderne hanno introdotto, quale forma di tutela, il brevetto.

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Il brevetto è stato introdotto come mezzo di tutela giuridica delle invenzioni già nel 1800. Ma l'inizio può essere addirittura collocato intorno al 1474 quando la prima legge generale viene emanata dalla Repubblica Veneziana. Inizialmente la tutela copre non l'invenzione, ma un tipo di attività. Questa visione viene però cambiata, così che il brevetto assume caratteristiche molto vicine a quelle attuali. L'obiettivo viene raggiunto in maniera graduale passando attraverso lo «Statute of Monopolies» del 1623 fino ad arrivare alla Rivoluzione Francese. Alle soglie del XIX secolo quasi tutti gli Stati cominciano a dotarsi di una

normativa che prevede un diritto dell'inventore al brevetto. Se l'invenzione presenta i requisiti previsti dalla legge, l'Autorità è obbligata al rilascio del brevetto.

La necessità di un mezzo di tutela dell'idea nasce con la rivoluzione industriale, durante la quale il panorama economico si modifica in maniera sostanziale e definitiva. Prima di quel momento il mercato è caratterizzato da un eccesso della domanda e da una concorrenza esistente in ambiti territoriali molto limitati. Nel XIX secolo le comunicazioni, grazie alle innovazioni industriali, diventano più facili e la produzione di beni cresce in maniera esponenziale come effetto dell'industrializzazione oramai diffusasi nell'Europa Occidentale. I produttori non riescono più a collocare tutti i beni prodotti ed entrano in concorrenza tra loro, agevolati anche dalla maggiore disponibilità di mezzi di comunicazione.

La tutela dell'innovazione può avvenire tramite un istituto giuridico, qual è il brevetto, o anche cercando di mantenere segreta la struttura dell'invenzione. In questo secondo caso non vi sono limiti di tempo alla durata del segreto, ma vi è il costante rischio che la concorrenza, esaminando il prodotto, sia in grado di replicarlo in maniera uguale o anche migliore. Cercare di tutelare un'invenzione mantenendola segreta può inoltre portare notevoli inconvenienti anche per il progresso scientifico in generale. Infatti un'invenzione che viene tenuta segreta rischia di perdersi se l'inventore venga meno e non è stata trasmessa al successore. Inoltre la durata teoricamente illimitata dell'uso esclusivo pone l'azienda in una posizione di monopolio sul mercato con conseguenze pratiche facilmente immaginabili.

Il segreto aziendale per i motivi esposti rappresenta quindi un sistema insicuro e pieno di incognite, sia per la collettività che per l'inventore stesso.

Il brevetto è il mezzo attraverso il quale si cerca di rispondere a queste esigenze. L'ordinamento attribuisce all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione per un certo periodo di tempo. I concorrenti non potranno quindi replicare il prodotto neppure se ne sono in grado. Il periodo di tempo fissato dalla legge garantisce comunque che un segreto non si protragga per un periodo indeterminato ed eventualmente troppo lungo.

Vi è un rapporto tra l'inventore ed il resto della collettività nel quale il primo riceve la certezza, garantita dall'ordinamento, che la sua invenzione non sia replicata senza il suo consenso. Come controprestazione la collettività riceve tutte le nozioni, al momento del deposito stesso della domanda, per poter replicare l'invenzione alla scadenza del brevetto, che ha un termine stabilito dalla legge, quindi non indefinito e dubbio. Il monopolio d'uso viene controbilanciato dall'attribuire a tutti le conoscenze necessarie per la realizzazione di quanto inventato¹.

La legge fissa i requisiti necessari affinché una invenzione possa essere brevettata:

Novità

La legge stabilisce che il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica e quindi non deve essere stato reso accessibile al pubblico. Infatti la divulgazione di una invenzione fa cadere il requisito della novità e rende non più brevettabile un'invenzione. Nella pratica un trovato viene considerato divulgato quando la sua descrizione è ac-

¹ Occorre precisare la qualificazione giuridica che ha il brevetto.

Il brevetto è definito come il diritto esclusivo di utilizzare, per un certo periodo di tempo, l'invenzione nel territorio per il quale lo stesso è stato concesso. Al tempo stesso si è anche detto che il brevetto è un diritto di monopolio. Le due definizioni sono alquanto differenti e meritano una breve spiegazione. In altre Legislazioni il termine brevetto è stato avvicinato alla proprietà ed anche nell'ordinamento italiano, in caso di mancanza di norme sul brevetto, si è ricorso all'uso dell'analogia delle disposizioni in materia di proprietà per sopperire alla mancanza di norme esistenti. Ma, in un regime che vede sempre più una specializzazione della normativa sulle diverse proprietà, ricorrere all'analogia non sembra essere una soluzione estremamente corretta. Il monopolio non sembra neppure la soluzione corretta, in quanto il diritto di un uso monopolista è solo una delle caratteristiche che contraddistinguono la figura del brevetto e certo non può raccogliere l'intero sistema. In conclusione non appare corretto ricondurre il brevetto a figure preesistenti e strutturate per altri fini e con altre motivazioni giuridiche. Occorre quindi fare un ricorso limitato all'analogia, ove possibile, permutando da altri istituti norme necessarie al sistema. Il brevetto quindi è una figura a sé, la quale ricorre, tramite una applicazione critica, a norme esterne per sopperire alle mancanze del sistema. (Introduzione tratta da Leone F.E., Progetto Bionovum - Rapporto n.1 - Analisi giuridica del sistema brevettuale in Italia e implicazioni per il settore biomedico, 2002, Progetto finanziato dal Ministero della Salute).

cessibile ad un determinato numero di persone attraverso, ad esempio, una pubblicazione scientifica, una esposizione ufficiale, la divulgazione durante una conferenza pubblica o la produzione e messa in vendita dell'invenzione stessa.

Originalità (attività inventiva)

L'idea inventiva deve concretizzarsi in un *quid novi* per la persona esperta del settore; non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica e deve quindi possedere un carattere di novità intrinseco. L'invenzione oltre che nuova estrinsecamente, deve essere il risultato di un momento «creativo» e non consistere soltanto nell'applicazione di normali conoscenze tecniche. Si distingue cioè tra invenzione originale e semplice «costruzione». Il trovato deve consentire un passo avanti nelle conoscenze tecniche o tecnologiche.

L'apprezzamento dell'originalità è soggettivo e di difficile valutazione. Si ricorre solitamente al criterio del «tecnico medio» (detto anche esperto del ramo), secondo cui è intrinsecamente nuova quell'invenzione che non è raggiungibile da un tecnico medio nell'esercizio delle sue normali funzioni, intendendo come tecnico medio colui che è a conoscenza di tutto quanto è noto nel campo specifico cui appartiene l'invenzione.

Per aversi originalità è dunque necessario uno sforzo inventivo, qualcosa che accresca le conoscenze, e non sia quindi direttamente deducibile dalla tecnica nota.

Applicabilità industriale

Il ritrovato deve poter essere oggetto di fabbricazione o utilizzo in campo industriale, inteso nel suo senso più ampio. Risulta a tal fine irrilevante il fatto che l'utilizzazione sia attualmente riscontrabile, essendo necessario solo che sussista l'effettiva capacità di realizzare il risultato pratico che appare destinato a conseguire. Va altresì sottolineato come il requisito della industrialità non è da ricondursi al valor economico dell'invenzione, che è destinato a variare nel corso degli anni.

Licetità

Il ritrovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon co-

stume. L'illiceità può derivare dalla pubblicazione o dall'utilizzazione dell'invenzione, non da quest'ultima, che di per sé non è né lecita né illecita.

1.2. TECNOLOGIA E SCIENZA NEL XIX E XX SECOLO ...

La seconda metà del XX secolo è stata caratterizzata da un progresso scientifico e tecnico che non ha avuto eguali nella storia. Un fenomeno che, paragonato alla rivoluzione industriale, ha la peculiarità di essere non solo quantitativamente maggiore, ma soprattutto qualitativamente diverso.

Fino ai primi decenni del 1900, durante la rivoluzione industriale, la tecnologia ha seguito uno sviluppo sostanzialmente indipendente dal progredire della scienza e della ricerca. Invenzioni e nuove tecnologie venivano realizzate ed implementate prescindendo dalle conoscenze scientifiche che ne costituivano il presupposto logico. I nuovi trovati venivano sviluppati con il ricorso a tecniche empiriche e ancora non era evidente l'apporto fondamentale che la ricerca poteva dare alla tecnica. Spesso le spiegazioni scientifiche che sottendevano invenzioni già largamente diffuse venivano formulate con anni di ritardo.

Fu soltanto a partire dal periodo della seconda guerra mondiale che si intuì e venne colto l'intimo rapporto che legava scienza e tecnica. Due fasi di un unico processo in cui era la scienza a generare la tecnica, che a sua volta forniva i mezzi per un ulteriore progresso scientifico. Il tutto in un effetto di feedback oggi comunemente noto come spirale scientifico-tecnologica.

Fu evidente che investimenti nella ricerca di base potevano condurre, in tempi brevi, ad innumerevoli innovazioni industriali che, vista la complessità tecnologica raggiunta, difficilmente sarebbero state conseguite senza una base teorica. Arduo (o pressoché impossibile) sarebbe stato lo sviluppo dell'elettronica, dell'informatica, della fissione e fusione nucleare, dei nuovi materiali ceramici, della biotecnologia, senza le ricerche nel campo della fisica dello stato solido, della fisica del nucleo, della scienza dei materiali, della biologia e della genetica. Sono so-

lo alcuni esempi di quanto oggi siano profondamente legate la ricerca pura e la tecnica, un'unione nella quale è difficile distinguere ciò che è ricerca di base e ciò che è ricerca e tecnologia applicata².

1.3. ... E CONSEGUENTE EVOLUZIONE DEL SISTEMA BREVETTUALE

Queste brevi considerazioni iniziali sul progredire delle scienze e della tecnologia si sono rese necessarie per fornire una visione d'insieme del contesto che ha accompagnato l'evoluzione del sistema brevettuale e della sua interpretazione dottrinale e giurisprudenziale. Un sistema che, seppur oggi si presenta formalmente come un sistema indifferenziato, applicabile cioè alle invenzioni realizzate in qualsiasi settore della tecnica, in realtà nasconde un'unitarietà ottenuta, non senza difficoltà, per estensione di principi e regole nati per la disciplina delle invenzioni meccaniche alle invenzioni degli altri settori tecnologici che si sono via via sviluppati.

Un'evoluzione che ha portato con sé non poche problematiche, legate al passaggio da un campo, quello della meccanica, che presenta poche specifiche esigenze, alla protezione di settori che presentano peculiarità non solo nel trovato oggetto di tutela (si pensi, ad esempio, alla microbiologia o alla bioingegneria), ma anche in tutta la fase della ricerca e dello sviluppo (indivisibilità tra ricerca pura e ricerca applicata, ingenti investimenti da tutelare nella ricerca di base).

² Sena G., *La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, parte I, pp. 316 e ss.

2.

LE SCOPERTE-INVENZIONI

Queste premesse permettono finalmente di introdurre l'oggetto di questo lavoro, una fattispecie brevettuale che, utilizzando un'indovinata espressione di G. Guglielmetti, si indicherà col termine di *scoperta-invenzione*, riferendosi ai casi in cui un'invenzione costituisce un'immediata applicazione di una scoperta, e la scoperta è realizzata congiuntamente all'invenzione o comunque non è divulgata prima del deposito della domanda di brevetto per l'invenzione. Una fattispecie in cui si coglie l'intimo legame tra ricerca pura ed applicata e che, nonostante sia compresa nella casistica dei ritrovati brevettabili da più di un secolo, è solo negli ultimi decenni che, con l'affermarsi di nuovi settori e nuove scienze (è sufficiente l'esempio delle biotecnologie), sta acquistando importanza per la protezione d'invenzioni che altrimenti sarebbero al limite (e in molti casi escluse) della tutela brevettuale.

Due sono quindi le strade che, in una sintesi dei rapporti tra ricerca e tecnica, si possono percorrere per l'ottenimento del risultato inventivo¹: l'inventore può realizzare un nuovo trovato brevettabile senza effettuare nuove scoperte che vadano ad ampliare la base scientifica di partenza, oppure, e su questo verterà il presente lavoro, può realizzare una nuova scoperta e trarre da questa un'applicazione pratica che risulti ovvia alla luce delle conoscenze acquisite con la scoperta stessa².

¹ Ipotesi che possono naturalmente concorrere.

² Guglielmetti G., *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, parte I, p. 101.

3.

LA SCOPERTA

3.1. NOZIONE E DISTINZIONE DALL'INVENZIONE

Non si può a questo punto esimersi dal fornire una definizione del termine scoperta nel senso che sarà utilizzato nel seguito della trattazione. Superando una definizione prettamente filologica del termine che la identifica come «l'azione di scoprire cose di cui non si conosceva o si era dimenticata l'esistenza»¹, ed entrando nel campo delle privative industriali, non si incontra una definizione univoca da parte della dottrina e della giurisprudenza, né tanto meno da parte della legge. Qui la scoperta non viene mai considerata a sé stante, ma sempre in contrapposizione all'invenzione. Purtroppo le nozioni di invenzione e scoperta non costituiscono nel vocabolario giuridico qualche cosa di chiaramente definito e distinto. Molti autori si attengono ad una distinzione strettamente letterale dei termini, così come è stata fornita da Dugalt-Stewart²:

L'invenzione produce qualche cosa che prima non esisteva; la scoperta mette in luce qualche cosa che esisteva prima, ma che fino ad allora era sfuggita all'osservazione.

¹ Aa.Vv., *Nuovo Vocabolario Illustrato della Lingua Italiana*, Edizioni della Spicola, Milano 1994.

² Dugalt-Stewart, *Trattato di Prevost*, tom. II, p. 63.

Altri autori³ ritengono che le scoperte, a differenza delle invenzioni, abbiano un contenuto teorico ed astratto. Altra dottrina⁴ fa risiedere il criterio di differenziazione nell'attività intellettuale alla base del risultato ottenuto, essenzialmente induttiva nelle invenzioni, deduttiva nelle scoperte. Luzzatto⁵, nel suo *Trattato*, afferma che «non esiste una distinzione netta fra invenzione e scoperta nel senso della legge sulle privative industriali, e studiando la materia si vede che non potrebbe avere nemmeno esistenza», e cita una singolare frase dell'autore americano Macomber⁶:

Non è mai stata trovata una linea di distinzione fra scoperta e invenzione. Si dice che esiste un'elegante distinzione psicologica fra scoperta e invenzione. Ma siccome non è l'atto mentale, ma la sua descrizione in forma concreta che costituisce l'invenzione o la scoperta brevettabile, così questa distinzione è priva di importanza.

E concorde con Luzzatto è anche la giurisprudenza. Il tribunale di Milano, nella sentenza del 15/07/1948⁷, esprimendosi sulla differenziazione tra scoperta e invenzione rispetto alla *ratio legis*, fa presente il pericolo della stretta applicazione del sistema sillogistico in un campo non rigorosamente scientifico, nel quale sia impossibile o difficile la determinazione del contenuto dei singoli concetti. A ciò si aggiunga, secondo la sentenza, che un tentativo di fissare i concetti di invenzione e di scoperta senza tenere conto degli scopi che la legge persegue, porterebbe a vane ed insicure astrazioni: così il dire che la scoperta è frutto di osservazioni e di attività essenzialmente deduttiva, là dove l'invenzione presuppone un'attività essenzialmente induttiva, se pure costituisce un apprezzabile contributo per la determinazione dei criteri differenziali delle due attività intellettive, lascia inevitabilmente delle zone grigie e, in un certo senso, astrae dal risultato per aver riguardo al me-

³ Ammendola, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Milano, 1981, p. 371; Di Cataldo, *I brevetti per invenzione e per modello*, Milano, 1988, p.65.

⁴ Rotondi, *Diritto Industriale*, Padova, 1965, pp. 215 e 216.

⁵ Luzzatto E., *Trattato Generale delle Privative Industriali*, Milano, 1915, p. 220.

⁶ Macomber, *The fixed Law of Patents*, p. 45.

⁷ Tribunale di Milano 15/07/1948, in *Il Foro Italiano*, Volume LXXII, Parte I, pp. 622 e ss.

todo, il quale non sempre è di sicura individuazione. Il Tribunale, dopo aver posto in evidenza lo scarso interesse che presenta la ricerca del criterio differenziale fra scoperta ed invenzione ai fini dell'interpretazione della legge, sostiene che una scoperta, quando sia capace attraverso un processo tecnico di produrre un nuovo risultato, equivale ad un'invenzione.

Anche il Franzosi⁸ evidenzia questo legame e, sulla base di un concetto di scoperta molto ampio, ritiene che «l'invenzione industriale consiste nella scoperta delle proprietà di cose esistenti, seguite dalla effettiva combinazione di tali cose secondo le proprietà scoperte, e cioè in *una scoperta seguita da una costruzione*», anche se, più che di costruzione, è più giusto parlare di combinazione e di elaborazione di fatti o dati in natura già esistenti.

3.2. UN CONCETTO DI SCOPERTA PIÙ AMPIO

Prescindendo dalle numerose e spesso inadeguate definizioni citate, questo lavoro farà riferimento al termine *scoperta* come comprendente forme di conoscenza di grado diverso. L'espressione scoperta sarà quindi utilizzata, come propone Sena⁹, in termini generali per designare tutte le forme di conoscenza della natura, attengano esse alla mera descrizione empirica di determinati oggetti o fenomeni naturali, ovvero alla spiegazione scientifica delle cause, degli effetti e delle relazioni intercorrenti tra di essi. Il concetto di scoperta avrà una valenza generale e sarà comprensivo anche dei concetti di principio scientifico, teorie scientifiche e metodi matematici, così come ha recentemente sentenziato la Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083.

Nel sistema dei brevetti la scoperta, così intesa, si contrapporrà all'invenzione brevettabile, in quanto questa rappresenta invece una forma di applicazione pratica delle conoscenze, che porta a un risultato

⁸ Franzosi, *L'invenzione*, Milano, 1965, p. 167.

⁹ Sena G., *La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, parte I, pp. 318 e 319.

tecnicamente utile ed idoneo a uno sfruttamento industriale.

Volendo sottolineare questa contrapposizione si può affermare che la scoperta consiste nel riconoscere o rilevare un *quid* già esistente in natura, mentre l'invenzione può essere definita come la creazione, da parte dell'uomo, di un *quid*, non necessariamente materiale, che prima non esisteva. È importante notare che comunque l'oggetto della scoperta, pur preesistendo, è tuttavia ignoto e che, ripetendo la formula legislativa, non è compreso nello stato della tecnica.